



**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul sistema di *e-procurement* Me.PA., in favore dell'OE Namirial S.p.A., avente ad oggetto l'acquisto del servizio di conservazione digitale di n. 4 caselle PEC dell'AIFA per la durata di 36 (trentasei) mesi - CIG B8641F9151 (ex SMARTCIG).

(Mod. 232\_01 prot. ID n. 195556824 del 12/09/2025 - Mod. 232\_02 n. 57/2025, prot. ID n. 195564568 del 12/09/2025).

**LA DIRIGENTE  
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

**Visto** il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 "Disposizioni transitorie e finali", comma 3, ai sensi del quale "le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

**Vista** la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche "Regolamento di contabilità";

**Visto** il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale (CAD)", entrato in vigore dall'01/01/2006;

**Visto** in particolare l'art. 7 comma 1 di detto decreto in virtù del quale *"chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche*

*amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. degli utenti on-line i propri servizi e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica";*

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche "Codice";

**Visti** in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

**Vista** la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

**Visto** il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", in appresso per brevità anche "Correttivo", il quale, tra le altre, ha introdotto modifiche al Codice anche in relazione al requisito della formazione e aggiornamento del personale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sia per la qualificazione in fase di progettazione e affidamento sia per quella per la fase di esecuzione;

**Visto** il "*Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.*", adottato quindi dall'ANAC con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, il quale ridisegna la disciplina e i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce delle modifiche introdotte in materia dal Correttivo;

**Preso** atto che la sopra citata Qualificazione n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, conseguita dall'AIFA su istanza n. 3449 del 28/06/2023, risulta sul sito dell'ANAC scaduta in data 01/07/2025 e che pertanto, essendo ora operativo sul sito dell'Autorità il nuovo servizio per richiedere la qualificazione sulla base dei nuovi requisiti previsti del sopra citato Regolamento dell'Autorità del 30/07/2025, è possibile presentare all'ANAC una nuova istanza di qualificazione;

**Visto** l'atto pubblicato sul sito dell'ANAC con cui il Presidente dell'Autorità ha fornito "*Chiarimenti sull'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024*" rappresentando che, a seguito del Correttivo, "*Con l'avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l'invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative. Ai sensi dell'art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla*

*conclusione. In caso di perdita della qualificazione, non si determina alcun blocco del rilascio del CIG per le procedure sottosoglia, che potranno essere regolarmente avviate. ..(OMISSIS).. Inoltre, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere c) e d), le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente in determinati ambiti:*

- *lettera c): affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;*
- *lettera d): ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori”;*

**Preso** atto quindi che, nelle more della presentazione di una nuova istanza di qualificazione sulla base dei nuovi requisiti previsti del sopra citato Regolamento dell'Autorità del 30/07/2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad operare nei termini indicati dal Presidente dell'ANAC con i *Chiarimenti* sopra citati;

**Visto** l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

**Visto** il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA “*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

**Visto** l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare “*l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;

**Visto** il “*Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000*”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) “*conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*  
*La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)*
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-*

*professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*

- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento";*

**Considerato** che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Ordine di acquisto (ODA) sul Me.PA.;

**Preso atto** che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";*

**Visto** altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";*

**Visto** l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione e in particolare il comma 2 in virtù del quale *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia" fermo restando che, come previsto al comma 4, "In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto" ed infine che, come previsto al comma 6, "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";*

**Vista** la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio



Technology & Communication, di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento dell'Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

**Vista** la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale "Responsabile Unico del progetto" (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

**Vista** la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

**Visto** il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

**Visto** il Piano triennale per l'informatica 2025-2027 dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

**Tenuto conto** che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

**Vista** la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

**Preso atto** del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027 e la successiva delibera n. 56 del 17 settembre 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del budget 2025;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di amministrazione di AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024 nella quale è stato approvato il *“Piano per l’informatica dell’AIFA triennio 2025 – 2027”*;

**Visto** il contratto CIG Z443B3F967, stipulato da AIFA in data 16/06/2023 con l’OE Namirial S.p.A., avente ad oggetto il servizio di gestione delle caselle PEC dell’AIFA per la durata di 60 mesi sino al 18/06/2028, autorizzato con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 251/2023;

**Considerato** che, ai sensi degli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile, i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono tenuti a conservare in modo ordinato, per un periodo non inferiore a dieci anni, la corrispondenza commerciale ricevuta e spedita, ivi comprese lettere, telegrammi, fatture nonché, in analogia, i documenti informatici aventi rilevanza giuridico-fiscale, quali le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC), unitamente alle relative ricevute di consegna e accettazione;

**Visto** il modulo “232\_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, prot. ID n. 195556824 del 12/09/2025, con il quale è stato richiesto di procedere con l’acquisto del servizio di conservazione digitale delle caselle PEC dell’AIFA per una durata di 36 mesi, mediante ordine diretto sul Me.PA. in favore dell’OE Namirial S.p.A., per un importo complessivo pari a euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA;

**Preso atto** del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 57/2025, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 12/09/2025, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

**Preso atto** che, come dichiarato dal dirigente richiedente l’acquisto nel suddetto modulo di richiesta acquisti, oggetto della conservazione sono le seguenti quattro caselle PEC di AIFA *“protocollo@pec.aifa.gov.it; presidenza@pec.aifa.gov.it; dgamministrativa@pec.aifa.gov.it; dgtecnioscientifica@pec.aifa.gov.it”*;

**Vista** la relazione tecnica del 12/09/2025 (All.2), a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisto in argomento e in particolare che *“...Al riguardo, giova rammentare che l’Agenzia Italiana del Farmaco si avvale del servizio di*

*Posta Elettronica Certificata (PEC) fornito dall'operatore economico Namirial S.p.A. nell'ambito del Contratto CIG Z443B3F967 (determina DG n. 251/2023) di durata 60 mesi con scadenza 18 giugno 2028. Ciò premesso, al fine di dotare l'Agenzia di un sistema di conservazione digitale a norma, che prevede l'apposizione di firme digitali e marche temporali, ai messaggi di posta elettronica certificata, e, di conseguenza prolungare la validità legale del recapito PEC nel tempo, si ritiene necessario procedere con l'acquisto del servizio di conservazione digitale offerto dalla medesima società Namirial S.p.A...";*

**Vista** l'offerta n. 39374-F1KOG7 Rev. 0 (All.3) presentata dall'OE Namirial S.p.A. in data 30/07/2025 e allegata al suddetto modulo di richiesta acquisti (All.3), per un importo complessivo pari a euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA di cui:

ID Prodotto	Prodotto	Q.ta	Prezzo Unitario	Totale
1070040003	<b>LSD-PEC - Startup - una tantum</b> attivazione servizio Conserva PEC su caselle: protocollo@pec.aifa.gov.it presidenza@pec.aifa.gov.it dgamministrativa@aifa.gov.it dgtecnicoamministrativa@aifa.gov.it	4	300,00 €	1.200,00 €
	<b>LSD-PEC - Mono Account Conservazione Prezzo a Spazio/Anno - Quota Parte a 31.12 (Autoincrementale) P</b>			
1070040004	conservazione caselle PEC di AIFA: protocollo@pec.aifa.gov.it presidenza@pec.aifa.gov.it dgamministrativa@pec.aifa.gov.it dgtecnicoscientifica@pec.aifa.gov.it durata contratto: 3 anni (scad: ott 2028) totale GB conservati/anno : 50 GB/anno	50	75,00 €	3.750,00 €

**Preso atto** che, come dichiarato dal dirigente richiedente l'acquisto nella succitata relazione tecnica, trattandosi di offerta congrua, l'affidamento dovrà essere effettuato mediante ordine diretto sul Me.Pa. con l'Operatore Economico Namirial S.p.A., utilizzando il codice "ConservaPecNam" di importo di euro 137,50 oltre IVA al mese, per un costo complessivo per 36 mesi pari a euro 4.950,00, oltre IVA come dettagliato nella succitata offerta;

**Preso atto** che trattasi di OE "in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali" in quanto già utilizzato dall'Agenzia con buon esito nel sopra citato contratto in essere avente per oggetto il servizio di gestione delle caselle pec dell'AIFA per la durata di 60 mesi recante CIG Z443B3F967;

**Preso atto** altresì che la scelta di affidare il servizio di conservazione al medesimo operatore economico Namirial S.p.A. che gestisce attualmente il servizio di gestione delle caselle PEC dell'AIFA risponde a criteri di continuità operativa, compatibilità tecnica e ottimizzazione dei tempi di attivazione senza necessità di interventi di migrazione o riconfigurazione che potrebbero comportare rischi per la sicurezza e la disponibilità del servizio nonché altri costi aggiuntivi per l'Agenzia;

**Considerato** che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 6 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di affidamento diretto "di importo inferiore a 5.000 euro";

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE Namirial S.p.A., rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (All. 4);



**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

**Considerato** che Consip mette a disposizione sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato “Ordine Diretto di Acquisto (ODA)” indirizzato a un unico fornitore per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

**Preso atto** che il servizio in oggetto è offerto dalla società Namirial S.p.A. sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) con il codice articolo fornitore “ConservaPecNam” all'interno del Bando “Servizi”, Categoria “Servizi ICT”, Codice CPV “72512000-7 Servizi di gestione documenti”, al canone mensile di euro 137,50 (centotrentasette/50) oltre IVA, pari ad un canone complessivo per 36 (trentasei) mesi di euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA;

**Visto** l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”*;

**Visto** altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'entità dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'affidamento diretto)**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in favore dell'operatore economico Namirial S.p.A., P.IVA 02046570426, con sede in Senigallia (An), Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019, per l'acquisto del servizio di conservazione digitale di n. 4 caselle PEC dell'AIFA per la durata di 36 (trentasei) mesi - CIG B8641F9151.
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal

medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

## **Art. 2 (autorizzazione alla spesa)**

1. È, a tal fine, autorizzata la spesa di euro 137,50 (centotrentasette/50) oltre IVA quale canone mensile, pari ad un canone complessivo per 36 (trentasei) mesi di euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA.
2. Detta spesa graverà *pro-quota* sul budget degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Namirial S.p.A..

## **Art. 3 (pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

Roma, 26/09/2025

**La Dirigente**  
*Raffaella Cugini*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

**Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 12/09/2025 n. 57/2025 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del Settore ICT del 12/09/2025;
3. Offerta dell'OE n. 39374-F1KOG7 Rev. 0 del 30/07/2025;
4. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.